



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE PER I TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 33 DEL 27.10.2004)

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale toscana n° 39 del 21.03.2000, così come modificata dalla legge regionale toscana n° 1 del 2.01.2003 (di seguito denominata Legge Forestale), i procedimenti, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune, come previsto dall'art. 40 della citata legge ed in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana dell' 8.08.2003 n° 48/R di seguito denominato Regolamento Forestale.

In particolare vengono disciplinate:

- Le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico per:
 - la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
- la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e di lavori previsti dal Regolamento Forestale della Toscana;
- le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
- le procedure e le modalità di presentazione delle domande di sanatoria
- ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti territori del Comune di Fauglia:

- Territori ricompresi nelle zone così come individuate con il RD. 30.12.1923 n° 3267;
- Territori coperti da boschi¹ così come definiti dall'art. 3 della L.R. 21.08.2000 n° 39 e dall'art. 2 del Regolamento Forestale.

I territori di tali zone sono quelli effettivamente risultanti dallo stato vegetazionale del suolo al momento della richiesta di autorizzazione o delle dichiarazioni di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico.

Sono esclusi da tali territori le aree con le caratteristiche così come definite all'art. 3 del Regolamento Forestale.

Sono sottoposte a vincolo di tutela le piante forestali non ricompresse nei boschi e ricadenti in zone agricole ove sono presenti formazioni vegetali (piante o formazioni forestali) così come indicato all'art. 55 del Regolamento Forestale e a quelle individuate e tutelate nel Piano Strutturale.

3. Il presente regolamento disciplina la trasformazione del bosco e dei suoli.

Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insidiata per distinzioni diverse da quella forestale.

Ogni trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 42 comma 1 della Legge Forestale è soggetta ad autorizzazione.

¹ Costituisce bosco ai sensi dell'art. 3 della Legge Forestale, qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 mq e di larghezza maggiore a di 20 metri, misurata al piede della piante di confine, coperta da vegetazione arborea e forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stato di sviluppo che abbia densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari al 20%

4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dalla provincia, ai sensi dell'art. 42 della Legge Forestale Toscana, nei seguenti casi:

- Trasformazione dei boschi;
- Trasformazione dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;
- Realizzazione di movimenti terra e di opere che possono alterare la stabilità di terreni e la regimazione delle acque connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
- Realizzazione delle opere connesse al taglio del bosco di cui all'art. 49 della stessa Legge Forestale

5. Gli interventi di competenza comunale sono:

- Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione degli edifici, dei manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- Realizzazione di ogni opera o movimenti di terra che possono alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestali degli stessi

6. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, ove la trasformazione o le opere siano soggette anche al rilascio di concessione edilizia ai sensi della vigente normativa urbanistica l'autorizzazione della Provincia deve essere acquisita prima del rilascio della concessione stessa da parte del Comune.

7. Con il presente regolamento sono definiti i casi, di cui al comma 5 del presente articolo, che necessitano dell'autorizzazione oppure quelli che possono essere eseguibili mediante dichiarazione di inizio lavori (di seguito denominate DIL) e quelli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande ai fini del vincolo idrogeologico, di cui al titolo III del Regolamento Forestale, corredate da tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento Forestale e dal presente regolamento, sono da presentarsi al Comune di Fauglia utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio, allegata al presente Regolamento e contenente l'indicazione dei documenti e degli elaborati da produrre.

2. Le domande devono essere firmate dal richiedente e possono essere trasmesse al Comune tramite il servizio postale o consegnate a mano, e comunque contraddistinte da proprio numero di protocollo.

3. Nel caso di persone giuridiche, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante, indicando esattamente il titolo di base al quale quest ultimo è legittimato alla presentazione della stessa

4. Nella domanda devono essere altresì indicati il proprietario del suolo su cui si attua l'intervento, se diverso da richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori; le variazioni dei suddetti nominativi devono essere immediatamente comunicate all'Ente.

5. Per interventi sui boschi e sui suoli soggetti anche a concessione edilizia, la domanda ai fini di cui al presente Regolamento deve essere presentata al Comune contestualmente alla richiesta di concessione edilizia con autonoma istanza e conseguente distinto numero di protocollo.

6. Nei casi in cui gli interventi sui boschi e sui suoli siano assoggettati a dichiarazioni di inizio di attività (DIA), la domanda ai fini di cui al presente regolamento deve essere presentata al Comune preventivamente con autonoma istanza e conseguente distinto numero di protocollo

ART. 3 – OPERE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

Non sono soggetti né ad autorizzazione né a DIL i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti senza scavi o modificazioni morfologiche dei terreni;
- manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazione all'ampiezza della sede stradale o la risagomatura delle scarpate. Per la descrizione degli interventi si

- rimanda all’elenco di cui all’art. 98 comma 2 del Regolamento Forestale;
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato come prescritto all’art. 98 comma 2 del regolamento Forestale;
- sostituzione di pali esterni di linee elettriche o telefoniche senza movimenti di terreno;
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria di tubazioni o linee elettriche o telefoniche interrate senza modifiche del tracciato;
- rimozione di materiali franati e relativa sistemazione come prescritto dall’art. 98 comma 2 del regolamento Forestale;
- recinzioni in pali e rete, compresa l’installazione di cancelli o simili, come prescritto dall’art. 99 comma 1 del Regolamento Forestale;
- messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche ove siano necessari i sol movimenti di terreno per la fondazione del palo senza l’eliminazione di piante o ceppai, come prescritto dall’art. 99 comma 2 del regolamento Forestale;
- installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, secondo le prescrizioni previste dall’art. 99 comma 3 e 4 del regolamento Forestale;
- installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che racapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superfici, secondo le prescrizioni previste dall’art. 99 comma 5 del Regolamento Forestale;
- posa in opera di tubazioni e/o scavi interrati secondo le prescrizioni di cui all’art. 99 comma 6 del Regolamento Forestale;
- realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in rete di pertinenza dei fabbricati, secondo le prescrizioni di cui all’art. 99 comma 7 del Regolamento Forestale.

ART. 4 – OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONI DI INIZIO LAVORI (DIL)

- 1 Sono soggetti a dichiarazioni di inizio lavori (DIL) i seguenti interventi:
 - realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, come prescritto dall’art. 100 comma 2 del Regolamento Forestale;
 - costruzioni di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo come prescritto dall’art. 100 comma 3 del regolamento Forestale;
 - realizzazione di muri di contenimento del terreno dell’altezza massima di 1,5 metri, a condizione che la somma dei volumi di scavo e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare da realizzare;
 - opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare realizzazione di fossette o cabalette laterali, tombini e tubazioni di attraversamento, rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, secondo le prescrizioni di cui all’art. 100 comma 5 del Regolamento Forestale;
 - realizzazione di pozzi esclusivamente ad uso domestico;
 - ampliamento volumetrico di edifici esistenti secondo le prescrizioni di cui all’art. 100 comma 7 del regolamento Forestale;
 - installazione nei terreni non boscati di serbatoio esterni e/o interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua di capacità non inferiore a 3 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi.

ART. 5 – PROCEDERE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (DIL)

- 1 Gli interventi di cui all’art. 8 del presente regolamento sono soggetti a dichiarazione di inizio lavori (DIL);
- 2 La DIL viene presentata al Comune. Il responsabile e l’avvio del procedimento vengono comunicati dal responsabile dello stesso al richiedente al momento della presentazione o della ricezione della domanda;
- 3 le DIL dovranno essere presentate in carta semplice, utilizzando la modulistica predisposta dall’Ufficio. Il responsabile del procedimento entro 15 giorni dall’avvio provvede eventualmente a

comunicare ai richiedenti, l'esigenza di integrare o chiarire la documentazione presentata, sospendendo contestualmente i termini per la conclusione del procedimento. Il richiedente entro 15 giorni dalla richiesta dovrà provvedere a integrare o fornire tutta la documentazione mancante. I termini del procedimento cominceranno nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. In caso di mancata ricezione di tutto quanto richiesto entro il termine stabilito la pratica sarà archiviata.

4. Il procedimento relativo alle DIL si conclude per il silenzio-assenzio entro 20 giorni dalla ricezione. Entro detto termine può essere comunicata la non possibile esecuzione dei lavori o l'errata individuazione della procedura di asseverazione nonché eventuali prescrizioni vincolari per l'esecuzione dei lavori.

5. I lavori e le attività soggette a dichiarazione devono essere eseguibili entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa.

6. Per le DIL la cui validità sia scaduta, deve essere presentata una nuova dichiarazione.

7. I provvedimenti cautelativi previsti per le autorizzazioni di cui all'art. 7 comma 10 del presente regolamento, si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione, ai sensi del Regolamento Forestale art. 72 comma 6.

8. Se l'area oggetto di intervento è definibile "bosco" ai sensi della Legge Forestale la pratica sarà sottoposta al parere del Collegio dei Membri, così come predisposto dell'art. 3 bis del Regolamento Edilizio del Comune di fauglia, e della Soprintendenza di Pisa, in quanto soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n°42/04.

ART. 6 – OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli, sono soggetti ad autorizzazioni i seguenti interventi:

- opere e movimenti di terreno non connessi alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, compresa l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere;
- modifica degli impluvi, fossi e canali e intubamento delle acque all'interno degli stessi;
- modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di ogni tipologia;
- emurgimenti delle acque sotterranee sotterranee;
- rimboschimento compensativo;
- installazione nei terreni non boscati di serbatoi esterni e/o interrati per GPL o altri contributi liquidi, o per acqua di capacità superiore a 10 metri cubi;
- installazione nei terreni boscati di serbatoi esterni e/o interrati per GPL o altri contributi liquidi, o per acqua di qualunque capacità.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque sono effettuate sulla base di quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del Regolamento Forestale.

ART. 7 – PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le domande sono presentate al Comune per gli interventi indicati all'art. 6 del presente regolamento.

2. Le domande devono essere presentate in bollo, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio.

3. Il responsabile e l'avvio del procedimento vengono comunicati dal responsabile dello stesso al richiedente al momento della presentazione o della ricezione della domanda.

4. Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dall'avvio, provvede eventualmente a comunicare al richiedente, l'esigenza di integrare o chiarire la documentazione presentata, sospendendo contestualmente i termini per la conclusione del procedimento. Il richiedente entro 30 giorni dalla richiesta dovrà provvedere a integrare o fornire tutta la documentazione mancante. I termini del procedimento cominceranno

nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. In caso di mancata ricezione di tutto quanto richiesto entro il termine stabilito la pratica sarà archiviata.

5. La validità temporale dell'autorizzazione è di cinque anni.

6. La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata a seguito di motivata istanza presentata dal richiedente almeno sessanta giorni prima della scadenza (come previsto dal Regolamento Forestale art. 72 comma 4); tale proroga potrà avere una validità massima coincidente con i termini della scadenza della pratica edilizia.

7. Ove l'autorizzazione risulti scaduta prima del completamento delle opere o dei lavori per i quali è stata richiesta, il soggetto interessato deve presentare richiesta di rinnovo dell'autorizzazione con la procedura prevista per le nuove pratiche autorizzatorie.

8. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con il rilascio dell'autorizzazione stessa da parte del responsabile del settore Gestione del Territorio.

9. Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la condizione dei lavori alle particolare condizioni dei luoghi, il responsabile del procedimento può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare, dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e/o al proprietario del suolo su cui si effettua l'intervento.

10. Se l'area è ricompressa nella definizione di bosco ai sensi della Legge Forestali, essendo soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/04, la richiesta di autorizzazione sarà sottoposta al parere del Collegio dei Membri, così come predisposto dall'art. 3 bis del Regolamento Edilizio del Comune di Fauglia, e della Soprintendenza di Pisa.

Qualora le opere di cui sopra risultino soggette ad atto abilitativo di tipo urbanistico-edilizio o all'autorizzazione della Provincia, e allegata alla richiesta dell'atto di competenza comunale.

Il competente ufficio comunale trasmette richiesta, ovvero richiede le integrazioni di documenti entro 30 giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di integrazioni il termine di 30 giorni per la trasmissione alla Provincia decorre nuovamente dalla data di presentazione delle interazioni stesse.

ART. 8 – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. In caso di varianti in corso d'opera relative a interventi per le quali sia rilasciata autorizzazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente regolamento, oppure sia stata presentata una DIL ai sensi Degli artt. 4 e 5 dello stesso, in corso di validità è necessario presentare apposita istanza al Comune.

2. Tali varianti, sono autorizzate per il silenzio assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della istanza, purché la variante non preveda:

- variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o di riporto autorizzate.

In questi casi dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione.

3. Le varianti alle autorizzazioni già rilasciate dovranno essere presentate in carte semplice.

4. Per le varianti di cui al comma 1, deve essere fatto espresso riferimento all'autorizzazione originaria evidenziando le variazioni rispetto alla stessa attraverso grafici in stato sovrapposto, computo metrico dei volumi di scavo e di riporto e aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.

5. Le varianti alle DIL sono richieste mediante una nuova DIL a cui si applicano le procedure di cui all'art. 5.

6. Le varianti di cui al comma 1 del presente articolo hanno validità fino alla scadenza dell'autorizzazione o della DIL originale.

ART. 9 – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE SANATORIE

1 Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria e della attestazione di conformità in sanatoria per interventi di trasformazione del bosco e dei suoli all'interno della zona sottoposta a vincolo idrogeologico, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole da parte del competente Ufficio Comunale nel caso in cui, in fase di istruttoria della pratica edilizia, il responsabile del procedimento ritenga che tale intervento necessiti di tale parere, ai sensi della vigente disciplina in materia di vincolo idrogeologico.

2 Per Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria ai sensi del presente regolamento avverrà solo nel caso in cui le opere o le trasformazioni effettuate siano autorizzabili in base alle disposizioni del Regolamento Forestale Regionale e Comunale, e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dell'intervento, fermo restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tali scopi.

3. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in saldo, calcolate ai sensi dell'art. 82 della Legge Forestale e con le procedure di accertamento , i criteri ed il procedimento di cui alla legge n° 689/81.

4. Se l'area è ricompressa nella definizione del bosco ai sensi della Legge Forestale, essendo soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 42/04, la richiesta di autorizzazione in sanatoria sarà sottoposta al parere del Collegio dei Membri, così come predisposto dall'art. 3 bis del Regolamento del Comune di Fauglia, e della Soprintendenza di Pisa.

ART. 10 – RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO

1. Nel caso di opere e/o movimenti di terreno non connessi alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, che comportino l'eliminazione del bosco per una superficie superiore a 2000 mq, il richiedente è ritenuto ad operare il rimboschimento compensativo come definito dall'art. 44 Legge Forestale e art. 81 del Regolamento Forestale.

2. La domanda di autorizzazione dovrà pertanto contenere anche il progetto di rimboschimento compensativo come definito dall'art. 81 comma 3 del Regolamento Forestale, a firma di un tecnico abilitato (perito agrario, dott. agronomo e dott. forestale).

3. L'autorizzazione è rilasciata previo parere della Provincia alla quale verrà trasmessa l'intera pratica..

4. Fino al rilascio del parere di competenza della Provincia sono sospesi i termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione comunale, come definiti dall'art. 7 del presente regolamento.

5. Il progetto di rimboschimento compensativo è parte integrante di una pratica autorizzativa ai sensi del presente regolamento, che è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 42/04. tale progetto sarà pertanto sottoposto unitamente alla stessa al parere del Collegio dei Membri, così come predisposto dall'art. 3 bis del Regolamento Edilizio del Comune di Fauglia, e della Soprintendenza di Pisa come previsto dall'art. 7 comma 10 del presente regolamento.

ART. 11 – NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli interventi di realizzazione di opere e movimenti di terreno,. Anche se non soggetti a DIL o Autorizzazione, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico.

2. Le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica di stabilità dei pendii naturali e delle scarpate,. La progettazione e l'esecuzione delle opere devono unificarsi a quanto previsto dal D:M. 11.3.1998 ed alle seguenti prescrizioni:

• Regimazione delle acque

- E' obbligo assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione e di ristagno; le opere e i movimenti di terra devono osservare le norme previste dall'art. 74 comma 1 del Regolamento Forestale;
- Non devono essere creare ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e

deve essere assicurata la corretta regimazione delle stesse al fine di
Evitare fenomeni di erosione e ristagno nell'area oggetto di intervento e nei terreni limitrofi.

- Durante le fasi di cantiere, in special modo dove sono previsti scavi, devono essere osservate le norme previste dall'art. 74 comma 3 del Regolamento Forestale.

- Indagini geologiche:

- La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modifica dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere preceduti da indagini geologiche.
- I sondaggi e le indagini sono eseguibili senza autorizzazione o DIL solo ove comportino limitati movimenti di terreno senza realizzazione di nuova viabilità di accesso o estirpazione di piante o ceppaie forestali.
- Deve essere valutata preliminarmente la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine in modo da determinare le modalità dell'esecuzione dell'intervento garantendo la stabilità dei terreni come previsti dall'art. 75 comma 3 del Regolamento Forestale.
- Nei terreni in pendio devono essere verificate la stabilità del periodo nelle condizioni nelle condizioni attuali, in fase di cantiere e in fase di progetto come prescritto dall'art. 75 comma 4 del Regolamento Forestale.
- Le indagini geologiche devono valutare l'interferenza delle opere da realizzare con la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda.
- Le indagini e le valutazioni devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto di intervento come prescritto come prescritto nell'art. 75 comma 6 del Regolamento Forestale.
- Deve essere redatta una relazione geologica e geotermica nella quale devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.
- Solo per le opere di modesto rilievo può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata atta ad accertare la fattibilità dell'intervento.
- Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni.

- Scavi e riporti di terreni:

- Durante la realizzazione di scavi o riporti non devono essere create condizioni di rischio di smottamenti, di franamenti o di altri movimenti gravitativi.
- Gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge procedendo per stati di avanzamento con la maggior garanzia di stabilità.
- I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati al fine di assicurare il graduale compattamento dei materiali terrosi.
- Nelle aree di riporto devono essere garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque e alla difesa da fenomeni erosivi.

- Materiali di risulta:

- La terra di risulta può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area in oggetto come previsto dall'art. 77 comma 1 del regolamento Forestale.
- Durante le fasi di cantiere i depositi temporanei di materiali di risulta devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.
- Il materiali di risulta dovrà essere messo a disposizione del Comune e non commercializzato a norma dell'art. 36 comma 3 della L.R.T. n° 78/98

3. Tutti gli interventi devono essere dimensionati e realizzati sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori come previsto dall'art. 78 comma 1 del regolamento Forestale;

4. Per la stabilità dei terreni vincolari devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea come previsto dall'art. 75 comma 2 del regolamento Forestale

ART. 12 – MODULISTICA, DOCUMENTI E ELABORATI DI CORREDO

La modulistica per la presentazione delle domande di Autorizzazione o per la Dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è allegata al presente Regolamento e contiene anche l'indicazione dei documenti ed elaborati da produrre.

Dopo l'emanazione del presente Regolamento la modulistica potrà essere variata, se necessario, con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio.

ART. 13 – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le disposizioni della Legge Forestale della Toscana e del Regolamento Forestale della Toscana.

Il presente Regolamento si applica alle pratiche presentate al Comune dopo il 1 gennaio 2004 e a quelle che ad oggi non risultino ancora concluse.